

**Regolamento
sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione
delle piste e sulla circolazione fuori strada**

(dell'8 gennaio 2008)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 2 cpv. 1 lett. a) ed i) della Legge di applicazione alla legge federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985,

decreta:

Capitolo I
Scopo

Scopo

Art. 1 Le presenti norme hanno lo scopo di regolamentare la circolazione di veicoli cingolati destinati alla circolazione su suolo innevato (slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste) come pure la circolazione al di fuori delle strade rispettivamente su strade che non sono adatte o non sono manifestamente loro destinate (art. 43 LCStr) di veicoli a motore secondo l'art. 7 LCStr.

Capitolo II

Circolazione di slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste

Principio

Art. 2 La circolazione con slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste è autorizzata unicamente su strade innevate alle seguenti condizioni:

- a) il viaggio è necessario per raggiungere immobili abitativi;
- b) il veicolo è conforme alle prescrizioni e regolarmente ammesso alla circolazione;
- c) il conducente è titolare della corrispondente licenza.

Eccezioni

Art. 3 ¹Sono autorizzate, ossequiate le condizioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 2:

- a) le corse dei servizi pubblici nell'ambito della loro attività;
- b) le corse legate all'attività agricola, forestale, alpestre e di sorveglianza e gestione sulla caccia e sulla pesca;
- c) le corse che servono per la preparazione di piste di sci alpino, di sci di fondo o di percorsi pedestri, come pure altre attività per la gestione di stazioni invernali.

²Per giustificati motivi la Sezione della circolazione può, sentiti i competenti Servizi del Dipartimento del territorio, autorizzare corse al di fuori dei casi di cui al capoverso precedente.

³Sono riservate le disposizioni federali concernenti in particolare la circolazione dei veicoli militari e della protezione civile.

Responsabilità

Art. 4 Il transito su percorsi per i quali non è riconoscibile l'esistenza di un servizio d'apertura invernale non implica la responsabilità dell'ente pubblico proprietario.

Capitolo III

**Circolazione fuori strada o su strade non adatte
o manifestamente non destinate ai veicoli**

Principio

Art. 5 La circolazione al di fuori delle strade rispettivamente su strade che non sono adatte o non sono manifestamente loro destinate (art. 43 LCStr) di veicoli a motore secondo l'art. 7 LCStr è vietata.

Eccezioni

Art. 6 1Il divieto non si applica:

- a) alle corse dei servizi pubblici nell'ambito della loro attività;
- b) alla circolazione con veicoli legati all'attività agricola, forestale, alpestre, edile e di gestione e sorveglianza della caccia e della pesca.

2Il Consiglio di Stato può, previa consultazione dei Municipi interessati, definire zone riservate agli sport motoristici fuoristrada, tenuto conto delle esigenze della protezione ambientale, della natura, della sicurezza e della tranquillità pubblica.

3Restano riservate le disposizioni del Capitolo II.

Deroghe

a) Autorità competente

Art. 7 1Il Municipio è l'autorità competente per concedere autorizzazioni speciali in deroga all'art. 5.

2La domanda d'autorizzazione va inoltrata in forma scritta e deve indicare il motivo della richiesta e il tratto da percorrere.

3Nel decidere, il Municipio tiene conto della tipologia del percorso, del contesto territoriale ed ambientale in cui esso si inserisce, del suo stato momentaneo e delle caratteristiche del veicolo.

4La decisione deve essere trasmessa alla Sezione della circolazione e al Dipartimento del territorio.

b) Condizioni

Art. 8 1L'autorizzazione speciale è rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) esistenza di un bisogno che non può oggettivamente essere soddisfatto in altro modo, in particolare il raggiungimento di immobili discosti;
- b) il veicolo è conforme alle prescrizioni e regolarmente ammesso alla circolazione;
- c) il conducente è titolare della corrispondente licenza.

2L'autorità di rilascio può sottoporre l'autorizzazione ad ulteriori condizioni e in particolare alla stipulazione di una particolare assicurazione di responsabilità civile.

3Il rilascio dell'autorizzazione deve tener conto delle esigenze della protezione ambientale, della natura, della sicurezza e della tranquillità pubblica.

Manifestazioni

Art. 9 Il Municipio può, sentiti i competenti Servizi del Dipartimento del territorio, concedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, culturali o di altro tipo.

Per le manifestazioni sportive si applicano pure gli art. 37 e seguenti del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RLACS).

Durata

Art. 10 1L'autorizzazione è rilasciata per un periodo limitato, comunque non superiore a tre anni. Essa può essere rinnovata su richiesta.

2L'autorizzazione può essere revocata se le circostanze che ne hanno determinato la concessione non sussistono più o se il beneficiario non rispetta le condizioni alle quali era vincolata.

Tasse

Art. 11 La concessione e la revoca dell'autorizzazione sono soggette a una tassa compresa fra fr. 20.-- e fr. 300.--.

Capitolo IV Disposizioni finali e penali

Norme di comportamento

Art. 12 La LCStr e le relative ordinanze di applicazione si applicano per analogia.

Vigilanza

Art. 13 Gli agenti della Polizia cantonale e comunale, gli agenti di società di sorveglianza privati espressamente autorizzati dai Municipi, i guardacaccia e pesca, i forestali e le guardie della natura denunciano alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le infrazioni al presente Regolamento.

Contravvenzioni

Art. 14 Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punibili a norma dell'art. 22 Legge di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985.

Entrata in vigore

Art. 15 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹

Publicato nel BU **2008**, 17.

¹ Entrata in vigore: 11 gennaio 2008 - BU 2008, 17.